



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

DETERMINA N. 2/18/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 3/18/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WORLD FASHION CHANNEL EUROPE SRL PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013 RECANTE "INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante, *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “*Informativa Economica di Sistema*”, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 147/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l’atto n. 3/18/SIR del 13 febbraio 2018 - notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data - con il quale veniva contestata all’impresa World Fashion Channel Europe s.r.l. - c.f. 05954890967 - con sede legale in Milano (MI), Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 9, c.a.p. 20123, C, la violazione dell’art. 3 della delibera n.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

397/13/CONS e s.m.i., per non aver inviato l'Informativa Economica di Sistema 2017, relativa all'esercizio finanziario 2016;

VISTA la documentazione relativa al Bonifico bancario eseguito in data 7 marzo 2018 - inviata in data 14 marzo 2018 a questa Autorità - dalla World Fashion Channel Europe s.r.l. tramite la Banca Popolare di Milano s.p.a. a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

### DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 3/18/SIR, avviato nei confronti della società World Fashion Channel Europe s.r.l. per la violazione dell'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato il predetto operatore il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 marzo 2018

Il Direttore  
Ivana Nasti